



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL V.C.O.

28876 MACUGNAGA (VB) – TEL. (+39) 0324.65009 – FAX (+39) 0324.65817

EMAIL: DEMOGRAFICI@COMUNE.MACUGNAGA.VB.IT POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: COMUNE.MACUGNAGA.VB@CERT.LEGALMAIL.IT

PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G. N° 21/2015 DEL COMUNE DI MACUGNAGA

(ai sensi dell'art. 17 bis, comma 6 secondo periodo, della L.R. n.56/77 e s.m.i.)

Parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica

Premesso che il Comune di Macugnaga ha predisposto una proposta di variante al Piano Regolatore Generale vigente, che si configura quale variante semplificata, secondo i disposti dell'art. 17 bis, comma 6 secondo periodo, della L.R. n.56/77 e s.m.i., denominata "Variante semplificata al P.R.G. n.21/2015", consistente nel cambio di destinazione d'uso da area residenziale saturata ad area per attrezzature pubbliche;

Considerato che il comma 8, Art. 17 bis della L.R. n.56/77 e s.m.i., prevede espressamente che le varianti semplificate di cui al medesimo Art. 17 bis, sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS;

Richiamati:

- La D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, ad oggetto: D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
- L'Art. 3 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e s.m.i.;

Dato atto che Il Comune di Macugnaga è dotato di Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 15 del 30/01/2014, nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, area tecnica, per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi la cui approvazione compete in via esclusiva all'amministrazione comunale, ai sensi della normativa regionale vigente;

Visto l'elaborato tecnico di progetto ad oggetto "RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA", prot. n. 2124 del 12/05/2015, a firma dell'Arch. Monica BACCHETTA con studio professionale in Via Cappuccina, 2 a Domodossola (VB);

Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 12/06/2015 con i relativi allegati.

Atteso che la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale prevede le seguenti fasi, preliminari all'adozione della variante stessa:

- Predisposizione del documento tecnico (allegato I D.Lgs. 4/2008)
- Invio della documentazione alla Provincia ed agli altri Enti competenti in materia ambientale
- Ricezione dei pareri da parte degli Enti competenti
- Determinazione dirigenziale di assoggettamento/esclusione della variante a VAS

Considerato che gli atti presupposti per l'espletamento della procedura sono pertanto rappresentati dal verbale della conferenza dei servizi e dalla successiva Determinazione dirigenziale (con relativa preliminare proposta del responsabile del procedimento).

Dato atto che in caso di esclusione della variante dalla procedura di VAS, i provvedimenti di adozione e di approvazione della variante dovranno dare atto della determinazione di esclusione con le relative motivazioni ed eventuali condizioni. In caso contrario, verrà dato corso alla procedura di VAS contestualmente all'adozione della proposta di variante.

Vista la proposta di variante, la quale ha esclusivamente la finalità di modificare la destinazione d'uso di una superficie di circa mq. 40, da area residenziale saturata ad area per attrezzature pubbliche, al fine di

rilocalizzare nelle immediate vicinanze una eco-piazzola per la posa di contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani, da realizzarsi in Via L. Jacchetti, già in previsione da precedente progetto (riferimento a D.C.C. n. 17 del 31/03/2009);

Rilevato che la proposta di variante in esame comporta una variazione minima (mq. 40 circa) delle superfici territoriali riferite all'art.35 delle N.T.d.A. (RS/S1 – Aree residenziali saturate di modeste dimensioni), e di conseguenza agli indici di utilizzazione territoriali delle superfici stesse, e che la modifica della destinazione d'uso a SP/1 - Aree per attrezzature di pubblica utilità, Art. 57 delle N.T.d.A., è dovuta, come predetto, dalla necessità di ricollocare l'area per la realizzazione di una "eco-piazzola" per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Verificato come la stessa, per i contenuti propri, non sia in grado di sollevare problemi ambientali significativi in ordine al consumo di risorse non rinnovabili e/o incremento delle emissioni, produzione di rifiuti e reflui, in quanto tale opera era già prevista nelle immediate vicinanze;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 12/06/2015 sopra richiamata, ed alla luce dei pareri ad esso allegati, rispettivamente espressi da:

- A.R.P.A., Dipartimento del V.C.O. Attività di Produzione, nota del 27/05/2015 prot. n.43314, qui pervenuta in medesima data e registrata a protocollo comunale n.2379, la quale comunica di ritenere la proposta di variante in istruttoria possa essere esclusa dalla fase di valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nota del 28/05/2015 prot. n.4808 cl.34.10.09/417, qui pervenuta in data 29/05/2015 e registrata a protocollo comunale n.2418;
- A.S.L. V.C.O. – Dipartimento di Prevenzione Soc Igiene e Sanità Pubblica, nota del 08/06/2015 prot. 43429/15/SISP/GB/, qui pervenuta in medesima data e registrata al protocollo comunale n.2514, con la quale reputa di poter accettare il progetto proposto e di poter esprimersi favorevolmente in merito alla attuale fase di verifica della procedura di VAS, ritenendo in sostanza che il progetto medesimo non debba essere avviato alla successiva fase di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che durante i lavori della conferenza di servizi, così come richiesto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota del 28/05/2015 prot. n.4808 cl.34.10.09/417, qui pervenuta in data 29/05/2015 e registrata a protocollo comunale n.2418, è stata verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale, riadottato con DGR n.20-1442 del 18/05/2015;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter proporre:

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

della Variante semplificata al P.R.G. n.° 21/2015 del Comune di Macugnaga, fatti salvi gli approfondimenti di cui ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti, come sopra richiamati, demandati alle successive fasi di pianificazione e progettazione della variante urbanistica.

Considerato che la conclusione del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della fase di valutazione, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'ente, si ritiene opportuno farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Inoltre si ribadisce quanto sopra espresso circa l'opportunità che il provvedimento di adozione e/o approvazione definitiva della variante dia atto della determinazione di esclusione dalla procedura di VAS.

Macugnaga, 12 giugno 2015

L'Autorità competente in materia di VAS – Organo Tecnico Comunale

(dott. agr. Ivo RABBOGLIATTI)

(dott. geol. Francesco SFRATATO)

(geom. Ivan BARBETTA)